

REGOLAMENTO (CEE) N. 3689/90 DELLA COMMISSIONE**del 19 dicembre 1990**

che modifica il regolamento (CEE) n. 598/86 relativo all'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi per le importazioni in Spagna di frumento tenero panificabile in provenienza dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 81 dell'atto di adesione assoggetta al meccanismo succitato le importazioni di frumento tenero panificabile in Spagna;

considerando che l'articolo 84, paragrafo 1 dell'atto di adesione prevede la fissazione di quantità obiettivo solo fino al 31 dicembre 1989;

considerando che, a partire dal 1° gennaio 1990, resta fissato esclusivamente un massimale indicativo d'importazione; che occorre fissare i massimali indicativi per l'importazione di frumento tenero panificabile in Spagna tenendo conto di una certa progressività; che a tal fine appare indicato fissare il massimale indicativo per il 1991 al livello del massimale applicabile nel 1990 maggiorato

del 15 %; che è pertanto opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 598/86 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 108/90 ⁽⁴⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*,

Articolo 1

Il testo dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 598/86 è sostituito dal seguente:

• Per il frumento tenero panificabile, il massimale indicativo di importazione nel 1991 è fissato a 352.000 t. •

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.

⁽²⁾ GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 13 del 17. 1. 1990, pag. 14.